

**Circolare del Ministero dell'Interno n° 22 del 24 gennaio 1972**  
**Oggetto: D.P.R. n. 185 del 13 febbraio 1964 - Acceleratori di particelle.**

Il Ministero dell'industria e commercio, in riferimento al D.M. del 14 luglio 1970, emanato in applicazione dell'art. 110 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, ha sottolineato la necessità di esercitare una costante vigilanza sull'applicazione agli impianti in oggetto delle norme previste dal succitato D.P.R., con particolare riguardo a quelle contenute nei Capi 8 e 9 specie per quanto concerne gli apparecchi acceleratori di particelle.

Nel far presente quanto sopra, si richiama la cortese attenzione delle SS.LL. perchè gli istituti, i laboratori, gli stabilimenti ed i reparti che impiegano sostanze radioattive naturali od artificiali od apparecchi contenenti dette sostanze, od apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, siano muniti del prescritto nulla-osta di cui all'art. 102 del citato D.P.R. n. 185.

Si raccomanda, altresì, per quanto possibile che vengano accelerate le procedure per il rilascio del predetto nulla-osta.

Come è noto, dell'avvenuta concessione del nulla-osta deve essere data comunicazione al Comitato nazionale per l'energia nucleare, oltrechè a questo Ministero.

Per quanto concerne in particolare gli acceleratori di particelle, si gradirà conoscere periodicamente quali enti abbiano richiesto il nulla-osta ed a quanti di essi sia stato concesso: ciò al fine di dare la possibilità al CNEN di espletare i compiti di vigilanza che l'Ente è tenuto ad effettuare ai sensi dell'art. 13 e seguenti del D.P.R. in argomento.

Si fa presente che il CNEN fornirà la propria specifica collaborazione agli organi provinciali che ne facciano richiesta.